



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della Funzione pubblica



**GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020**

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Seminario**

***Semplificazione amministrativa: applicazione dell’AUA nelle Regioni italiane  
e in Regione Calabria, la gestione della VIA Regionale***

# **Il monitoraggio AUA in Calabria e le iniziative regolamentari nelle Regioni Italiane**

**a cura di Sandie Stranges**

**Catanzaro, 8 luglio 2019**

**Sala Verde, Cittadella Regionale, Viale Europa (località Germaneto)**

***Le indicazioni della Regione Calabria  
per uniformare e semplificare  
l'applicazione e la gestione della VIA  
Regionale***

*Brevi cenni e spunti di riflessione*

## D. lgs n. 104/2017

Attua la Direttiva n. 2014/52 /UE che modifica la precedente Direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale.

E' stato pubblicato il 6 giugno 2017 ed è entrato in vigore il 21 luglio 2017.

# NOVITA'

- ▶ Introduce significative modifiche nella disciplina della VIA;
- ▶ Istituisce il provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

# L'INTEGRAZIONE DELLA VIA CON GLI ATTI AUTORIZZATIVI

Norme di riferimento per il coordinamento:  
art. 27 e 27bis D. lgs 152/2006

## Definizione di autorizzazione:

Art. 5 lett. O-quinquies del D. lgs 152/2006 «*il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto*»;

## Definizione di Progetto:

art. 5, comma 1, lett. g del D. lgs 152/2006 «*la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo*» ;

## Definizione di autorità competente:

art. 5 lett p del D.lgs 152/2006 «*la PA cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'AIA o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio*»

**CON IL «PROVVEDIMENTO UNICO  
AMBIENTALE»**

**LA VIA HA VALENZA DI  
AUTORIZZAZIONE**

# Provvedimento unico in materia ambientale

## art. 27 D. lgs n.152/2006:

*«Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#)».*

**Può essere richiesto quando è necessario approvare un progetto soggetto a VIA statale e devono essere acquisiti, ai fini della sua realizzazione ed esercizio, altri titoli abilitativi;**

I titoli abilitativi sono in materia ambientale e sono espressamente elencati:

- ▶ Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis D.lgs 152/2006;
- ▶ Autorizzazione riguardante la disciplina agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art.104 del .lgs 152/2006;
- ▶ Autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in marea di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del d.lgs 152/2006;
- ▶ Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs 22.01.2004, 42;
- ▶ Autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D. lgs 22.01.2004, 42;
- ▶ Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 0.12.200 n. 267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
- ▶ Nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105;
- ▶ Autorizzazione antisismica di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente del Repubblica 6 giugno 2001, 380.



# IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO REGIONALE

## Art. 27bis D.lgs 152/2006

1. *Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, **necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto** e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.*

# Caratteristiche fondamentali

- ▶ Viene rilasciato quando il progetto deve essere sottoposto a VIA in sede regionale;
- ▶ È procedura obbligatoria;
- ▶ Sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque denominati, non solo quelli in materia ambientale;
- ▶ Richiede il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti ad esprimersi sulla realizzazione e l'esercizio del progetto.

# PROCEDURA

## INFORMAZIONI PRELIMINARI

All'istanza di VIA devono essere allegati la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore.

L'avviso pubblico deve contenere l'indicazione dei titoli necessari;

L'esame della completezza documentale spetta a ciascuna amministrazione.

# MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- ▶ Entro 15 giorni verifica oneri istruttori e comunicazione pubblicazione sito web;
- ▶ Entro 30 giorni verifica completezza documentale e assegnazione termine 30 giorni per le integrazioni richieste;
- ▶ Pubblicazione avviso sito web e albo pretorio del comune/comuni interessati;
- ▶ Termine 60 giorni per osservazioni pubblico;
- ▶ Entro successivi 30 giorni eventuale richiesta integrazioni con termine ulteriore 30 giorni;
- ▶ E' possibile richiedere una sospensione dei termini (per un massimo di 180 giorni); la mancata produzione determina archiviazione dell'istanza;
- ▶ Se le integrazioni sono sostanziali può essere richiesto nuovo avviso pubblico; con nuova pubblicazione e nuovo termine per osservazioni (ridotto della metà);
- ▶ Entro 10 giorni convocazione CDS in modalità sincrona da concludersi entro 120 giorni;
- ▶ La determinazione conclusiva costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale

(Rivista rifiuti n. 253/2017 - Edizioni Ambiente)

PRESENTAZIONE ISTANZA;  
Avvio del procedimento;  
Pubblicazione atti

45 gg

15 gg

Verifica avvenuto pagamento contributo ed eventuali impatti transfrontalieri + Comunicazione Telematica a tutte le amministrazioni interessate/o altro Stato + Pubblicazione sito web

30 gg

Verifica documentazione (tutte le amministrazioni interessate)

Consultazione del pubblico

60 gg

Consultazione del pubblico su VIA, VINCA E AIA

10 gg

Convocazione della Conferenza di Servizi

Valutazione e adozione del provvedimento in Conferenza dei Servizi

130 gg

120 gg

Conferenza di Servizi

# I TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Puntuale scansione delle fasi del  
procedimento

Tutti i termini sono qualificati come perentori  
(conseguenze: art.2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis  
della legge 7 agosto 1990, n. 241)

# SEMPLIFICAZIONE PARZIALE

Si esaurisce con il rilascio del provvedimento;

Eventuali rinnovi o riesami dei singoli titoli abilitativi sostituiti avvengono secondo le normative di settore e da parte delle amministrazioni competenti per materia.

# Scelta omnicomprensiva del legislatore nazionale

- ▶ La disposizione non pone limiti ai titoli da annoverare all'interno del PAUR. Ciò comporta una serie di problemi, che sinteticamente possiamo ricondurre a due grossi insiemi:
  - a) Corretta individuazione dei titoli necessari (a chi deve fare capo?)
  - b) Coordinamento dei titoli e dei soggetti competenti al relativo rilascio
    - Rapporti di specialità, sovraordinazione, gerarchia.
    - Contestualità di progetti diversi per tipologia e per livello di dettaglio;
    - Versamento oneri istruttori ed altri adempimenti presso ciascuna amministrazione.



# DISCIPLINARE OPERATIVO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D LGS. N.104/2017

## FINALITA'

- ▶ Individuazione - nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale volta al riordino della regolamentazione di settore - delle modalità operative per le procedure di compatibilità ambientale di nuova attivazione, alla luce delle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 104/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017, n. 156.

## CONTESTO NORMATIVO

- ▶ Rimangono ferme le disposizioni generali stabilite nella parte seconda del D.lgs. 152/2006, delle norme del RR n. 3/2008 (testo coordinato pubblicato sul BURC n. 101 del 14.10.2016), delle disposizioni di cui alla DGR n. 749/2009;

# Le procedure Ambientali regolate dall'emanando Disciplinare Regionale

Le procedure interessate sono quelle di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006:

- ▶ Valutazione preliminare della procedura da avviare - art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006;
- ▶ Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale - art. 19 del D. Lgs. 152/2006;
- ▶ Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA - art. 20 del D.Lgs. 152/2006;
- ▶ Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) - art. 21 del D. Lgs. 152/2006;
- ▶ Provvedimento autorizzatorio unico Regionale -VIA - art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- ▶ Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali - art. 28 del D. Lgs. 152/2006.
- ▶ Inoltre, il presente documento fornisce le opportune indicazioni per attivare la procedura di approvazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo (PdU), qualora tale Piano non sia stato già approvato nell'ambito della procedura di VIA.

**LE NOVITA'**  
*(trattate nel presente lavoro)*

**VALUTAZIONE PRELIMINARE  
DELLA PROCEDURA DA AVVIARE  
(ART. 6, COMMA 9, DEL D. LGS.  
152/2006)**

**PROVVEDIMENTO  
AUTORIZZATORIO UNICO  
REGIONALE - VIA (Art.  
27-bis del D.Lgs.  
152/2006)**

# ***VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, COMMA 9, DEL D. LGS. 152/2006)***

## **Condizioni di applicazione**

- a) progetto non soggetto obbligatoriamente a VIA;
- b) modifica, estensione e adeguamento tecnico finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto;
- c) presunta assenza di potenziali impatti significativi e negativi

## **Obiettivo**

procedura di consultazione mediante il quale il proponente, che intende realizzare una modifica ritenuta non sostanziale, ottiene, in tempi contenuti, dalla PA una condivisione della valutazione di non sostanzialità della modifica stessa

# Specifiche operative di applicazione regionale

l'istanza deve essere redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento Ambiente e Territorio VAS-VIA-VI regionale

<http://www.regione.calabria.it/website/portalthemplates/view/view.cfm?8047>

corredata da:

- ▶ **Lista di controllo**, sia in formato *.pdf* che in formato *.doc*;
- ▶ **Allegati elencati nella Tab. 10 della Lista di Controllo** in solo formato *.pdf* ;
- 1. liste di controllo previste all'art. 25, comma 1, del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, vanno compilate nel rispetto della modulistica (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 2.a) approvata con Decreto D.G. n. 3506 del 16.04.2018, pubblicata nella sezione VIA del sito tematico del Dipartimento Ambiente e Territorio
- ▶ Tutta la documentazione va datata e firmata dal proponente; la lista di controllo dovrà essere firmata sia dal tecnico che dal proponente.
- ▶ **Saranno ritenute irricevibili quelle istanze incomplete** (non accompagnate dalla Lista di Controllo (*pdf e doc*) e/o da tutti gli allegati elencati alla Tab. 10, oppure accompagnate da una Lista di Controllo (*pdf*) e/o dagli allegati privi di data e/o firma della stessa) **che non vengano regolarizzate** nei tempi comunicati dal Settore competente per le Valutazioni ambientali.
- ▶ **Entro trenta giorni** dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, ovvero dalla sua regolarizzazione, l'Autorità Competente comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, oppure se non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006.
- ▶ L'Autorità Competente si esprime sulla procedura da adottare e per le proprie determinazioni può avvalersi della Struttura Tecnica di Valutazione Via-Vas-Aia-Vi di cui alla L.R. n.39 del 2012.

# IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO REGIONALE IN CALABRIA

## Campo di applicazione

Il progetto deve essere sottoposto a VIA regionale

Progetti per i quali occorre acquisire autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio.

# Conseguenze

1. **ATTESO** che non tutti i progetti da autorizzarsi devono essere assoggettati a VIA, la procedura autorizzatoria segue la norma di settore (es. AU D.lgs 387/2003; AIA TITOLO IIIbis D.lgs 152/2006) e se in tale ambito è necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA si seguono le disposizioni di cui all'art.19 D.lgs 152/2006



# Conseguenze

## 2. determinazione Autorità Competente

Dato atto che l'autorità competente è rappresentata dall'amministrazione «*con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, secondo le disposizioni delle leggi regionali ( art.7bis D.lgs 152/2006)*», in Regione Calabria l'Autorità competente per le procedure di compatibilità ambientale (VIA, VAS, VINCA, AIA, PAUR) è il Dipartimento Ambiente e Territorio;

### ***Precisazioni***

Tale autorità pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale non assume alcun ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quella in suo possesso.

Tutti i titoli autorizzativi inseriti nel PAUR rimangono di competenza delle amministrazioni titolari, che esercitano il loro potere nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale

# Conseguenze

## 3. Ruolo della VIA

- ▶ la VIA pur essendo uno dei provvedimenti che andranno a comporre il PAUR ha natura preminente, in quanto essa costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del titolo autorizzativo.
- ▶ Ne consegue che se la VIA è negativa anche il PAUR sarà negativo.

In tal senso art. 27bis co.7 ult. capoverso «resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA»

NEI CASI IN CUI LA VIA NON

# QUANDO OCCORRE LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE

- ▶ La VIA è effettuata per:
  - ▶ i progetti di cui all'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
  - ▶ i progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000;
  - ▶ le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
  - ▶ le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;

## ....segue

- ▶ i progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, anche in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 e dal Regolamento Regionale n. 1/2016, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Ai fini dell'individuazione della soglia dimensionale da considerare per il singolo progetto e/o intervento ricadente nelle tipologie di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per le quali è prevista una soglia, è sempre necessario applicare i criteri definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 e dal Regolamento Regionale n. 1/2016

**Aspetti procedurali, difficoltà applicative e soluzioni operative**

# Adempimenti: modulistica

- ▶ Con Decreto D.G. n. 3506 del 16.04.2018, la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - si è dotata di apposta modulistica, pubblicata nella sezione VIA del sito tematico del Dipartimento medesimo

<http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?8047>

- ▶ L'istanza per il rilascio del PAUR va presentata secondo gli appositi modelli riportati nella sezione modulistica del link sopra riportato (All.6)
- ▶ All'istanza deve essere allegato apposito elenco nel quale sono indicate tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

## I titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio del progetto. criticità applicative e possibili soluzioni

*Art.27bis «il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso».*

- 1. Soggetto tenuto all'individuazione dei titoli necessari;**
- 2. Coordinamento titoli e oneri procedurali**
- 3. Deposito contestuale di progetti diversi per tipologia e per livello di dettaglio**

# 1. Soggetto tenuto all'individuazione dei titoli necessari

- ▶ l'art. 27bis co.1, laddove parla sia dell'indicazione puntuale in apposito elenco predisposto dal proponente stesso, sia dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, recante altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti, porta a ritenere che il soggetto tenuto alla corretta indicazione sia il proponente
- ▶ **Disciplinare regionale:** contiene disposizioni che attribuiscono tale adempimento alla responsabilità del proponente.
- ▶ «E' responsabilità del proponente la corretta individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti»
- ▶ La mancanza dell'elenco in allegazione all'istanza ne determina l'irricevibilità.



## 2.Coordinamento titoli e oneri procedurali

Secondo le indicazioni del tavolo tecnico delle Regioni presso il Ministero dell'Ambiente nel PAUR vanno inclusi tutti titoli autorizzativi necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto, senza deroga alcuna. In tal senso sia il testo dell'art.27bis D.lgs 152/2006, sia l'art. 14, comma 4, della L. 241/1990.

### ***PAUR e variante urbanistica***

Salvo le ipotesi di variante automatica, la scelta operata è quella dell'acquisizione preventiva al PAUR.

# Il Disciplinare Regionale prevede:

## ► **Disposizione di carattere generale**

Gli adempimenti per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità sono di responsabilità propria degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto;

Questi ultimi dovranno porre in essere tutte le attività necessarie allo svolgimento dei suddetti procedimenti e trasmettendo le risultanze relative a questa fase in seno alla Conferenza dei servizi decisoria del PAUR.

## **PAUR e conformità urbanistica**

- **La conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza**, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale.
- **Per le procedure di VIA relative ai soli progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale**

art. 8 del d.P.R. 160/2010 “progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico”,  
art. 19 del d.P.R. 327/2001 “progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche”,  
art. 34 del d.lgs. 267/2000 “accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico”,  
art. 208 del d.lgs. 152/2006 “nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico”;  
art. 242 del d.lgs. 152/2006 “Interventi di bonifica”;  
art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 “Opere del servizio idrico integrato”;  
art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 “Impianti di cogenerazione”;  
art. 52-quater del d.P.R. 327/2001 “Infrastrutture lineari energetiche”),  
**Ove la specifica normativa di settore preveda il previo assenso sulla fattibilità della variante all’istanza deve essere allegata l’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, nel caso di opera pubblica, ovvero un atto di indirizzo dell’Organo politico collegiale.**

### 3. Deposito contestuale di progetti diversi per tipologia e per livello di dettaglio

[il proponente è obbligato a depositare un progetto che abbia contestualmente un livello di elaborazione ancora «preliminare»(es. studio di fattibilità per la valutazione di impatto ambientale) e un livello di elaborazione particolarmente puntuale (es. in caso di nulla osta sismico)].

#### Disciplinare regionale prevede

- ▶ facoltà del proponente
- di richiedere esplicitamente che non vengano inseriti nell'istanza per il rilascio del P.A.U.R. i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione "esecutivo" ed alle fasi successive alla realizzazione dell'opera, comunque vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio dell'opera/intervento in progetto.
- ▶ Limitazioni e obblighi
- la realizzazione e/o la messa in esercizio del progetto non potrà avere inizio fino all'avvenuto ottenimento dei titoli rinviati, secondo la tempistica dettata dalle specifiche norme di settore.
- Il Proponente è tenuto a comunicare all'Autorità Competente l'effettivo ottenimento dei suddetti titoli, ai soli fini di deposito di archivio, e ad ARPACal l'effettivo avvio dell'esercizio.

# DISCIPLINARE REGIONALE: le verifiche documentali

- ▶ Verifica oneri istruttori e comunicazione link pubblicazione agli enti competenti ad esprimersi.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre Regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sarà trasmessa anche alle autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

E' onere del proponente l'indicazione di soggetti eventualmente interessati sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

- ▶ Verifica completezza e richiesta integrazione da parte degli enti (ciascuno per quanto di competenza) entro **20 giorni**
- ▶ Ove pervengano richieste, viene assegnato al proponente termine perentorio non superiore a 30 giorni per trasmettere integrazioni;
- ▶ Conseguenze:
  - ❑ in assenza di riscontro l'istanza è archiviata irrevocabilmente;
  - ❑ le integrazioni pervenute sono pubblicate sul link di cui al punto precedente, dandone comunicazione agli enti per le verifiche di competenza.

## segue verifiche documentali

A seguito della comunicazione delle integrazioni effettuate dal proponente può accadere che:

- ▶ La documentazione trasmessa non sia completa rispetto alle integrazioni richieste. l'istanza sarà ritenuta improcedibile e sarà archiviata. Tale archiviazione è irrevocabile.
- ▶ Non pervengono comunicazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati; in questo caso l'istanza è ritenuta completa e si darà corso alla fase successiva.

# Fase partecipazione Pubblico

- ▶ Pubblicazione sul sito tematico del Dipartimento Ambiente e Territorio dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) e relativa comunicazione al proponente e a tutti gli enti/soggetti; contestualmente è richiesta la pubblicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate di dare informazione della pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico.
- ▶ L'avviso è predisposto dal proponente sotto la propria responsabilità e secondo la modulistica scaricabile dal sito tematico del Dipartimento Ambiente e Territorio (modello 6).
- ▶ Nella comunicazione afferente l'avviso a tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti è richiesto di far pervenire le proprie eventuali richieste di integrazione, nel merito dei contenuti della documentazione e ognuno per quanto di propria competenza, entro venti giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

# Segue fase pubblicazione

- ▶ Nei successivi 20 giorni il progetto verrà assegnato alla STV per la valutazione individuando il gruppo istruttore ed il coordinatore; anche tale organo potrà far pervenire richieste di integrazioni.
- ▶ Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso sul sito tematico del Dipartimento Ambiente e Territorio VAS -VIA - VI regionale, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.



## Disciplinare regionale: eventuale iter post pubblicazione

- ▶ Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni del pubblico possono essere richieste ulteriori integrazioni con assegnazione di termine perentorio di 30 giorni al proponente per adempiere;
- ▶ Il proponente può richiedere una sospensione procedimento per una sola volta e per un massimo di 180 giorni.
- ▶ Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, **l'istanza si intende ritirata e si procede alla relativa all'archiviazione.**

## Segue Fase eventuale: nuova pubblicazione

- ▶ Se le modifiche o le integrazioni sono sostanziali e rilevanti per il pubblico, si può ritenere necessario procedere ad una nuova pubblicazione con un nuovo avviso, con termini dimezzati (secondo le disposizioni di cui all'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006) entro i quali il pubblico può presentare osservazioni;
- ▶ Entro dieci giorni dalla conclusione della eventuale seconda consultazione oppure dalla data di ricevimento delle integrazioni documentali, viene convocata la conferenza di servizi.

## Disciplinare regionale: Conferenza servizi

- ▶ Il Dlgs 104/2017 ha modificato l'art. 14, comma 4, della L. 241/1990 come segue: *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*.

## Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990

- ▶ La Conferenza di Servizi VIA di cui all'art. 14, comma 4, della L. 241/1990 si applica a tutti i progetti/interventi in cui l'oggetto dell'autorizzazione sia un'opera o un intervento per il quale è necessaria la procedura di VIA secondo le pertinenti disposizioni della parte seconda del Dlgs 152/2006.

# Specifiche di svolgimento

- ▶ La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di **centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori**.
- ▶ Le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi devono individuare un **Rappresentante unico** che esprime il parere dell'Amministrazione, sulla scorta delle determinazioni degli Uffici e/o degli Enti in tutte le materie di competenza dell'Amministrazione che rappresenta;
- ▶ Il Rappresentante Unico deve esprimere la posizione “univoca e vincolante” dell'amministrazione rappresentata in seno alla conferenza, attraverso il confronto con le amministrazioni coinvolte e un'attività istruttoria preliminare alla riunione della conferenza di servizi.

# Disciplinare: individuazione rappresentante unico

- ▶ Le modalità di designazione del rappresentante unico sono rimesse all'autonomia delle diverse Amministrazioni (regioni, enti locali etc.)
- ▶ **Per la Regione Calabria** è individuato in un dirigente secondo le disposizioni ordinamentali pro tempore vigenti;
- ▶ Rimane ferma la necessaria e obbligatoria partecipazione alle sedute della Conferenza dei singoli Uffici Regionali, dell'istruttore della STV e delle agenzie strumentali della Regione Calabria ai fini del supporto al Rappresentante unico, e quindi del loro contributo ai lavori della Conferenza;
- ▶ La posizione dei singoli uffici regionali e delle agenzie strumentali è trasmessa al Settore competente per le Valutazioni Ambientali e al Rappresentante unico della Regione Calabria;

# Rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato

- ▶ nel caso siano invitate **solo** amministrazioni statali periferiche è individuato dal Prefetto competente per territorio
- ▶ nel caso in cui siano chiamate a partecipare amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri
- ▶ In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi statali si ritengono amministrazioni statali periferiche tutte quelle amministrazioni statali aventi uffici con sede nella regione o comunque con sede diversa da Roma (es. Soprintendenze, Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, ENAC Direzione Operazioni Sud, Aree protette nazionali, ecc.).

# Disciplinare regionale; partecipanti alla conferenza

- ❑ il proponente e tutte le Amministrazioni e soggetti pubblici che devono esprimersi sul progetto presentato;
- ❑ I soggetti pubblici che possono fornire elementi utili alle valutazioni della Conferenza di Servizi anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri;
- ❑ l'istruttore della STV per illustrare le risultanze del relativo parere,
- ❑ l'ARPACal anche in assenza di previsioni normative che ne prevedono il parere, al fine di dare il proprio contributo in termini informativi e valutativi alla Conferenza.
- ❑ le autorità competenti in materia di VIA di regioni confinanti, nonché gli enti locali territoriali interessati nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre Regioni, possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi sugli stessi.
- ❑ Resta ferma in ogni caso la responsabilità del proponente in merito all'individuazione puntuale in sede di istanza di VIA di tutti i soggetti che devono esprimersi sul progetto ai fini della sua realizzazione ed esercizio.



# Disciplinare regionale: indicazioni operative svolgimento conferenza

- ▶ Idonea pubblicità alla convocazione attraverso pubblicazione sul sito del Dipartimento della relativa nota
- ▶ I lavori della conferenza dei servizi si articolano, di norma, in tre riunioni presiedute dal Dirigente competente in materia di Via che si avvale del supporto del responsabile del procedimento:
  - ❑ una prima seduta nella quale verranno esposte le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza (di natura c.d. Interlocutoria - esplorativa) ;
  - ❑ una seconda seduta ai fini della formulazione del parere in Conferenza degli Enti e delle Amministrazioni convenute e della condivisione della bozza di Rapporto finale;
  - ❑ una terza seduta conclusiva di raccolta dei provvedimenti da parte degli Enti competenti e ai fini della condivisione del Rapporto finale, nel quale si tiene conto anche delle eventuali osservazioni del proponente.

# Conclusione lavori conferenza i servizi.

- ▶ **Art. 27 bis co. 7** *«La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.*
- ▶ **Disciplinare regionale:** ai fini dell'emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale il settore competente successivamente alla conclusione della conferenza trasmette al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio il **Rapporto Finale** della conferenza, unitamente a tutti gli atti e provvedimenti pervenuti in Conferenza.

# Disciplinare Regionale: rapporto finale

- ▶ Il Rapporto finale della Conferenza, che costituisce verbale conclusivo, contiene:
  - ❑ Descrizione delle caratteristiche del progetto oggetto della procedura di VIA e le relative valutazioni e conclusioni della Conferenza di servizi;
  - ❑ Descrizione dell'iter del procedimento amministrativo; al suo interno devono essere evidenziate le eventuali posizioni divergenti manifestate nell'ambito della Conferenza di Servizi;
  - ❑ Indicazione dei provvedimenti delle singole amministrazioni e soggetti gestori di pubblici servizi partecipanti alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi - sottoscrittori del relativo Rapporto finale- necessari all'approvazione, alla realizzazione ed all'esercizio del progetto (quali permesso costruire, autorizzazione paesaggistica, ecc.) che dovranno essere allegati al **provvedimento autorizzatorio unico regionale**;
  - ❑ indicazione dei pareri e nulla osta acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990;
  - ❑ Determinazione delle competenze e degli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 .

# Ulteriori specifiche applicative

- ▶ Tutti i titoli autorizzativi inseriti nel PAUR rimangono di competenza delle amministrazioni titolari, che esercitano il loro potere nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale
- ▶ Ne consegue che:
  - Le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.
  - Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi riportati in allegato al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

# Segue specifiche applicative eventuali

## ► Rinvio di titoli abilitativi da parte del Proponente

- ❑ Il proponente che si sia avvalso esplicitamente della facoltà di chiedere il rinvio ad una fase successiva al rilascio del PAUR, dell'acquisizione di titoli abilitativi (relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione "esecutivo" e/o alle fasi successive alla realizzazione dell'opera) ma che sono vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio della stessa non potrà dare corso alla realizzazione del progetto e/o al suo esercizio prima di aver ottenuto tali titoli.
- ❑ Il Proponente è tenuto a comunicare l'effettivo ottenimento dei suddetti titoli e l'inizio dei lavori all'Autorità Competente e ad ARPACal l'effettivo avvio dell'esercizio.

# Provvedimento di VIA e/o Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

- ▶ Il provvedimento autorizzatorio unico regionale, è adottato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria e deve recare in allegato:
  - ❑ • il Rapporto finale della Conferenza di Servizi;
  - ❑ • il parere di VIA;
  - ❑ • le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché i provvedimenti dei singoli Uffici (regionali e non), delle singole amministrazioni e dei soggetti gestori di pubblici servizi che partecipano alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi.

# Efficacia temporale PAUR

- ▶ Il PAUR riporta l'efficacia temporale connessa alla VIA, comunque non inferiore a cinque anni ovvero quella diversa definita nel parere stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA.
- ▶ Decorsa l'efficacia temporale indicata per la VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente (da presentarsi esclusivamente entro e non oltre la data di scadenza prevista per la VIA), di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
- ▶ Il PAUR indica, altresì, la durata dell'AIA, e rimanda alle scadenze previste dalle normative di settore per gli altri provvedimenti inclusi.
- ▶ Il PAUR viene pubblicato sul sito tematico del Dipartimento Ambiente e Territorio, sezione tematica VAS-VIA-VI e sul BUR Calabria.

# Spunti di riflessione: luci e ombre

## ► L'unificazione dei provvedimenti finali

### Vantaggi

- ❖ L'onere di raccogliere pareri, nulla osta e assensi spetta alla PA e non al privato (come accade già in sede di rilascio dell'AIA);
- ❖ Il progetto viene valutato nella sua interezza con tutte le informazioni previste dalle singole normative di settore;

### Svantaggi

- ❖ concentrare in un provvedimento unico altri provvedimenti, che a loro volta contengono diverse autorizzazioni (es. AIA) può subire più battute d'arresto;
- ❖ Mancando per i progetti regionali un'indicazione specifica dei titoli inclusi nel provvedimento unico può incertezze interpretative e, quindi, ritardi.



# Spunti di riflessione: luci e ombre

## ► Digitalizzazione degli oneri informativi

### Vantaggi

- ❖ Eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa a carico dei proponenti

### Svantaggi

- ❖ Limite alla partecipazione del pubblico, in quanto le sezioni dei siti delle Regioni sono ancora troppo poco frequentate.

## ► Scansione fasi procedimento

### Vantaggi

- ❖ Puntuale e definitiva

### Svantaggi

- ❖ Manca il termine di conclusione del procedimento dalla presentazione dell'istanza

.....grazie per  
l'attenzione.